

**Determinazione dell'Amministratore Delegato
AD - n. 2022-067 del 01.08.2022**

<i>Tipo atto</i>	Determinazione di revoca
<i>Oggetto</i>	E-HEALTH-2020 Acquisizione servizio MAC e MEV per il sistema informativo SISM, SERD e NPJA <i>(Procedura negoziata sotto soglia svolta in modalità telematica tramite RDO al MEPA di CONSIP "ristretta. n. 2949630, [previo avviso pubblico preliminare volto ad individuare i candidati in possesso dei requisiti di partecipazione])</i> REVOCA IN AUTOTUTELA

L'Amministratore Delegato

- PREMESSO** che nell'Assemblea dei soci di Sardegna IT del 09.04.2021 è stato nominato il Consiglio di Amministrazione di Sardegna IT in recepimento delle disposizioni contenute nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 66/13 del 28 dicembre 2020 e n. 12/36 del giorno 01 aprile 2021;
- che nell'Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 23.04.2021 è stato nominato l'ing. Alessio Grazietti in qualità di Amministratore Delegato di Sardegna IT Srl c.s.u. conferendogli altresì i poteri gestori de quo;
- RICHIAMATA** la determinazione dell'Amministratore delegato AD n. 2021-054 del 15.12.2021 con la quale era stata indetta una procedura negoziata sotto soglia svolta in modalità telematica tramite RDO n. 2949630 al MEPA di CONSIP con procedura c.d. "ristretta", previo avviso pubblico preliminare volto ad individuare i candidati in possesso dei requisiti di partecipazione; avviso al quale hanno validamente risposto e sono dunque stati invitati a presentare offerta (poi successivamente presentata) n. 2 operatori economici indicati rispettivamente come "impresa A" e "impresa B" a tutela della riservatezza delle informazioni a loro afferenti;
- DATO ATTO** che, come relazionato dal RUP sull'iter di gara:
- a seguito della valutazione tecnica, le due imprese concorrenti conseguivano identico punteggio tecnico, mentre a livello economico l'impresa A otteneva il punteggio complessivo più alto e risultava, dunque, prima nella graduatoria provvisoria;
 - pur non versando in ipotesi di verifica di congruità obbligatoria (non essendo stata superata la soglia dei 4/5 del massimo punteggio assegnabile contemporaneamente tra punteggi tecnici ed economici), nell'offerta dell'impresa A si riscontravano elementi specifici, tra tutti le tariffe professionali a consumo, che risultavano particolarmente ridotte rispetto alla base d'asta fissata per ciascuna voce tariffaria (dal 27% al 41%), inoltre, si riscontrava una anomala mancanza di coerenza tra le tariffe di talune figure di massimo livello - in termini di profilo professionale ed esperienza- che venivano offerte ad una quotazione minore delle tariffe di figure normalmente di livello meno alto;
 - alla luce delle osservazioni che precedono, in base al disposto dell'art. 97 comma 6, ultimo periodo del D.lgs. 50/2016, la Commissione aveva deciso di porre a verifica di congruità l'offerta dell'impresa A, richiedendo dunque le giustificazioni sulle anomalie rilevate in offerta;
 - l'iter di verifica di congruità è stato particolarmente lungo e macchinoso ed ha costretto in più occasioni il RUP a sollecitare riscontro alle richieste di giustificazioni che la stazione appaltante rivolgeva all'Impresa A per verificare la congruità dell'offerta ricevuta;
 - l'impresa A in generale ha giustificavano i bassi costi interni, esponendo l'utilizzo di figure di livello professionale meno elevato rispetto a quello che ci si doveva attendere per l'attività in esame e nello specifico ha fornito delle giustificazioni lacunose quali ad esempio l'assenza di alcune voci di costo da calcolarsi necessariamente, quali le spese di trasferta nelle assistenze in loco, le spese per la presa in carico del sistema, il servizio di reperibilità; inoltre alcune figure professionali proposte in offerta tecnica non risultavano presenti nel computo delle giustificazioni.
- CONSIDERATO** - che lo scambio epistolare tra la stazione appaltante e l'Impresa A non consentiva alla Commissione di accertare senza margini di incertezza la congruità dell'offerta, in data 27.06.2022, il RUP ha convocato la Commissione di gara e i referenti dell'impresa A in videoconferenza per discutere e provare a chiarire le problematiche inerenti la congruità dell'offerta;
- che anche ad esito della riunione permanevano dubbi ed incertezze che non ha potuto consentire alla Commissione di accertare che quanto proposto dall'Impresa A potesse assicurare una erogazione della fornitura a regola d'arte e che di contro l'Impresa A rassicurava sulle proprie potenzialità e asseriva di poter erogare il servizio regolarmente, dichiarandosi pronta ad assumerne l'obbligo con il relativo rischio di impresa;

- che neppure le ultime giustificazioni scritte, pervenute in data 13.07.2022, scaturite a seguito della riunione online, e per ottenere le quali il RUP è dovuto intervenire con nuovo sollecito, non sono state risolutive e la condizione di incertezza sulla bontà dell'offerta non si è superata;

CONSIDERATO che l'Impresa A ha dimostrato di non avere piena e corretta percezione della complessità dell'appalto e che la mancata consapevolezza può essere ascrivibile al fatto che la stessa non ha diretta conoscenza del sistema informativo oggetto del servizio e ciò nonostante non ha ritenuto necessario effettuare previamente il sopralluogo per la visione del codice del sistema software, così come era consentito facoltativamente di fare dal bando di gara, per poter configurare l'offerta e pertanto, a fronte del grado di complessità dell'appalto, ha previsto di utilizzare risorse con esperienza professionale non elevata e/o in quantità limitata;

RILEVATO che le carenze di tipo economico-organizzativo, (carezza d'utilizzo di figure professionali adeguate al livello di complessità della fornitura da eseguirsi) che non hanno consentito alla Commissione di sciogliere la riserva sulla congruità dell'offerta, sono relative ad aspetti non vincolati nel bando e quindi non tali da giustificare l'esclusione per mezzo di circostanze oggettive e basate sulle prescrizioni del bando dell'Impresa A;

RILEVATO che l'affidabilità dell'offerta in discorso non è stata accertata e pertanto non vi sono le condizioni per aggiudicare definitivamente l'appalto all'Impresa A;

CONSIDERATO che per tutto quanto sopra, il RUP propone il ritiro in autotutela della gara RDO n. 2949630;

CONSIDERATO peraltro, che in data 12.07.2022 è stato emanato il "Piano di adeguamento per il potenziamento dell'infrastruttura digitale dei sistemi sanitari investimento PNRR M6C2 1.3.1 "Fascicolo Sanitario Elettronico" che prevede un'integrazione fra i sistemi software per la gestione delle Salute Mentale e Dipendenze con il sistema FSE 2.0 e che, nella procedura di gara in esame, essendo stata studiata precedentemente, questa attività non era ricompresa e sarebbe dovuta essere oggetto di variante tecnica ed economica;

RILEVATO che l'art. 32, comma 6, primo periodo del D.lgs. 50/2016 dispone, in tema di offerte aggiudicate, che "L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta", lasciando quindi un margine di scelta discrezionale alla stazione appaltante di accettare o meno l'offerta anche quando vi sia stata l'aggiudicazione

CONSIDERATO che l'offerta dell'impresa A non è stata neanche aggiudicata (non essendo stato concluso con alcun esito l'iter di verifica di congruità di cui all'art. 97 del D.lgs 50/2016, per le ragioni sopra esposte) e che dunque non vi è alcun diritto né interesse legittimo dell'impresa A a vedersi aggiudicata la gara, versandosi ancora in una fase endoprocedimentale ante aggiudicazione

RILEVATO che si ritiene condivisibile ritirare la RDO n. 2949630 in autotutela prevedendo una successiva riedizione che richieda che l'offerta tecnica espliciti l'impiego delle diverse figure professionali che devono essere utilizzate nell'esecuzione dell'appalto, che imponga di effettuare il sopralluogo sul software obbligatoriamente, che preveda l'implementazione della integrazione fra il sistema Point e il FSE del cittadino;

RITENUTO per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione;

DETERMINA

Art. 1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo.

Art. 2. Di revocare in autotutela la RDO MEPA Consip n. 2949630, indetta in esecuzione della determinazione AD n. 2021-054 del 15.12.2021,

Art. 3. Di rinviare ad una successiva determinazione la riedizione della procedura testé revocata.

L'Amministratore Delegato
Ing. Alessio Grazietti